

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 45/2022

Parma, 11° agosto 2022

OGGETTO: Decreto Aiuti Bis – Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022

In relazione al Decreto-legge di cui all'oggetto, segnaliamo le seguenti novità:

- l'incremento a 600,00 euro del tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, limitatamente al periodo d'imposta 2022.
- la riduzione del cuneo fiscale dell'1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro, che si aggiunge all'esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno;
- l'estensione del "bonus 200 euro" ai lavoratori attualmente non coperti;

Articolo 12 – Fringe Benefit

La norma di legge prevede che limitatamente al periodo d'imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo per tutto l'anno), e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR,

- non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 600,00, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
- dell'energia elettrica
- e del gas naturale

entro il limite complessivo dello stesso importo di euro 600,00.

Articolo 20 – Esonero parziale dei Contributi Previdenziali a carico dei Lavoratori Dipendenti

L'articolo 20 del Decreto Aiuti-bis prevede un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell'1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro e che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno.

Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui alla legge di Bilancio 2021, previsto nello 0,8% , a condizione che la retribuzione mensile per 13 mensilità non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo quindi i 2 punti percentuali.

Articolo 22 – Estensione erogazione indennità una-tantum di 200 euro

Il Decreto aiuti Bis prevede che l'indennità una tantum di 200 euro di cui all'articolo 31 del DL n. 50/22 è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022

- e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8%, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. (esempio eventi INPS e INAIL senza integrazione del datore di lavoro, retribuzioni erogate a lavoratori soci con disabilità dipendenti di Cooperative di tipo B).

La norma inoltre prevede che l'indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022,

- previa dichiarazione del lavoratore;
- di non aver beneficiato dell'indennità una tantum;
- e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli